SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 280**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 novembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

88A4695-88A4696

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 novembre 1988, n. 511.

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE REGIONALE

Art. 1.

1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata al 20,66 per cento la quota indicata alla lettera *a)* dell'articolo 8, comma primo, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

1. Per l'anno 1988, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, corrisposte dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono assegnate maggiorando del 4 per cento le corrispondenti quote trasferite nell'anno 1987.

Titolo II

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI
PER IL SETTORE LOCALE E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 3.

1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è così ripartita:

a) lire 36,6 miliardi in aumento della quota di lire 229 miliardi del fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto-legge;

b) lire 1.110,6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, punto 1, dello stesso decreto-legge;

c) lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per il 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, dello stesso decreto-legge;

d) lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, dello stesso decreto-legge; lire 20,271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge;

e) lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge;

f) lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, dello stesso decreto-legge;

g) lire 2,3 miliardi per l'anno 1989, di cui lire 2 miliardi per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, dello stesso decreto-legge.

Art. 4.

1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per l'anno 1988, l'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 5.

1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento è equiparato, per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, al rilascio delle delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Titolo III

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui ai commi (4), (5), (6), (7), (8), (8.1) e (8.2) dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 18 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese.

3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e. per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt.

6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.

7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonché quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate. e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a «Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province». Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. Per i comuni e le province compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano le somme da devolvere ai comuni ed alle province sono attribuite dal Ministero dell'interno alle province autonome per la ripartizione tra gli enti interessati.

Art. 7.

1. Il limite stabilito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è elevato a lire 170 per la parte della tariffa relativa al servizio di fognatura.

2. La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, deliberata dagli enti gestori del servizio e vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di lire 70 per la parte relativa al servizio di fognatura.

3. Gli enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento previsto dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. In deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali possono essere aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per cento di tutti i costi di gestione.

Art. 8.

1. Il rapporto di copertura del costo complessivo di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni con il provento della tassa, da deliberare per l'anno 1987 in misura non inferiore al 40 per cento o per l'anno 1988 in misura non inferiore al 60 per cento entro i termini previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, costituisce la minima copertura finanziaria che gli aumenti delle tariffe dovevano assicurare ai comuni. Restano pertanto valide ed efficaci le deliberazioni adottate dai consigli comunali entro i termini stabiliti dal citato articolo 16, con le quali si è inteso assicurare al comune un rapporto di copertura dei costi superiore a quello minimo obbligatorio, prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni».

3. La pena pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 23 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, non è dovuta nel caso in cui il contribuente, al momento del versamento, abbia corrisposto per intero la sovraimposta dovuta.

Art. 9.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è inserito il seguente:

«4-*bis*. La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale in servizio alla data del 27 settembre 1988 viene iscritta a ruolo dall'INADEL e dallo stesso riscossa, nei confronti degli enti soggetti, in dieci rate semestrali decorrenti dal 1° gennaio 1989, senza alcun carico di interessi ed altro onere. Gli enti recuperano i contributi predetti, fatte salve le somme già versate dagli stessi alla data del 26 novembre 1988, mediante ritenute sulle retribuzioni ripartite in ventiquattro quote uguali, decorrenti dal 1° gennaio 1989, senza carico di interessi od altri oneri. Per i dipendenti che cessano dal servizio prima del termine della rateazione di cui al presente comma l'ente comunica all'INADEL, nel trasmettere la pratica per la liquidazione del premio di fine servizio, il credito residuo, che viene trattenuto sull'importo del premio predetto e rimborsato dall'INADEL all'ente».

Art. 10.

1. I termini differiti al 31 ottobre 1988 dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazione, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono ulteriormente differiti al 30 aprile 1989. Le disposizioni, contenute nello stesso articolo 9, si applicano anche alle aziende del turismo o, ove istituite, alle aziende di promozione turistica, nonché alle fondazioni ed enti morali di carattere artistico e culturale. Le stesse disposizioni hanno efficacia anche per gli accertamenti definitivi.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a L. 552.683.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 del presente decreto, pari a L. 1.178.073.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6873 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0595

DECRETO-LEGGE 28 novembre 1988, n. 512.

Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché di prorogare il termine del 30 settembre 1988 riguardante le agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100.

2. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto disposta dal comma 1 non si applica alle operazioni dipendenti da contratti, conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rese nei confronti dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dei loro consorzi, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane e degli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB), per le quali entro il 31 dicembre 1988 siano emesse e comunque registrate, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le relative fatture anche se a tale data il corrispettivo non è stato pagato.

3. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

a) sigarette	56,28 per cento
b) sigari e sigaretti naturali	23,28 per cento
c) sigari e sigaretti altri	47,28 per cento
d) tabacco da fumo	55,28 per cento
e) tabacco da masticare	26,28 per cento
f) tabacco da fiuto	26,28 per cento

Art. 2.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

a) oli da gas, da lire 33.400 a lire 37.150 per ettolitro, alla temperatura di 15° C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 40.000 a lire 44.500 per cento kg;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 40.000 a lire 44.500 per cento kg;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da lire 40.000 a lire 44.500 per cento kg.

2. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 40 a lire 77 al metro cubo.

Art. 3.

1. Il termine del 30 settembre 1988, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è prorogato al 31 dicembre 1992. Al relativo onere, valutato in lire 36 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0596

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 agosto 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 598, relativo alla seconda scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), che muta denominazione in «ematologia», è soppresso.

Art. 2.

Gli articoli da 660 a 666, relativi alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 734 a 738, relativi alla prima scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono soppressi.

Art. 4.

a) Dopo l'articolo relativo alla prima scuola di specializzazione in chirurgia toracica — riordinata con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1119 — sono inseriti, con lo spostamento della numerazione successiva, i due articoli relativi ai nuovi ordinamenti della seconda scuola di specializzazione in chirurgia toracica e della prima scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, appresso riportati.

b) Dopo l'articolo relativo alla prima scuola di specializzazione in neurologia, riordinata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1119 sopracitato, è inserito, con lo spostamento della numerazione successiva, l'articolo relativo al nuovo ordinamento della seconda scuola di specializzazione in neurologia, appresso riportato.

c) Dopo l'articolo relativo alla prima scuola di specializzazione in ematologia, riordinata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1987, è inserito, con lo spostamento della numerazione successiva, l'articolo relativo al nuovo ordinamento della seconda scuola di specializzazione in ematologia, appresso riportato.

Seconda scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 400. — 1. È istituita la seconda scuola di specializzazione in chirurgia toracica presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia toracica con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

4. La scuola ha la durata di cinque anni.

5. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

7. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

8. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

9. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

10. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

11. La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e fisiopatologia;

b) metodologia clinica e terapia generale;

c) diagnostica strumentale e di laboratorio;

d) tecnica operatoria;

e) chirurgia toracica.

12. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e fisiopatologia:

anatomia, istologia ed embriologia;

anatomia ed istologia patologica;

fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio;

fisiopatologia cardiocircolatoria;

fisiopatologia dell'esofago;

statistica sanitaria e informatica;

tecnologie biomediche applicate.

b) Metodologia clinica e terapia generale:

metodologia clinica;

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;

cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;

oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;

radioterapia;

trattamento pre e post-operatorio;

anestesia in chirurgia toracica;

terapia intensiva;

principi e tecniche di circolazione extracorporea.

c) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

endoscopia toracica;

diagnostica per immagini;

patologia clinica.

d) Tecnica operatoria:

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;

tecniche operatorie per le affezioni della parte toracica, dell'apparato respiratorio, del mediastino;

tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago;

tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

e) Chirurgia toracica:

istituzioni di chirurgia generale applicata;

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica;

malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;

chirurgia delle neoplasie del torace.

13. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

14. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e fisiopatologia (ore 370):

anatomia e istologia ed embriologia	ore	20
anatomia e istologia patologica . .	»	60
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio. . .	»	100
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	80
fisiopatologia dell'esofago	»	40
statistica sanitaria e informatica. .	»	20
tecnologie biomediche applicate . .	»	50

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 30):

patologia clinica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 260):

metodologia clinica	ore	70
trattamento pre e post-operatorio.	»	100
anestesia in chirurgia toracica .	»	50
principi e tecniche di circolazione extracorporea	»	40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 70):

diagnostica per immagini I.	»	70

Chirurgia toracica (ore 70):

istituzioni di chirurgia generale applicata	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 40):

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie	ore	20
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie	»	20

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140):

diagnostica per immagini II . . .	ore	60
endoscopia toracica	»	80

Chirurgia toracica (ore 220):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica I. ore 80

malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici. . . . . » 100

chirurgia delle neoplasie del torace . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 300):

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata . . . . ore 80

tecniche operatorie delle affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino I . . . . » 100

tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici . . . . » 120

Chirurgia toracica (ore 100):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica II . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 110):

radioterapia . . . . ore 30

oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace. . . . . » 30

terapia intensiva . . . . » 50

Chirurgia toracica (ore 40):

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma . . . . » 40

Tecnica operatoria (ore 250):

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino II. . . . . » 150

tecniche operatorie delle affezioni dell'esofago. . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

15. Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/ambulatori/laboratori: reparti clinici di degenza di chirurgia toracica, di cardiochirurgia e di chirurgia generale, reparto di terapia intensiva toracica; sale operatorie; ambulatori; laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva; laboratori di indagini anatomo-patologiche, laboratori sperimentali e di bioingegneria.

16. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

17. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

18. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Prima scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 401. — 1. È istituita la prima scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia vascolare.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

4. La scuola ha la durata di cinque anni.

5. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

7. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

8. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

9. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

10. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

11. La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) anatomia dell'apparato circolatorio;

b) fisiologia dell'apparato circolatorio;

c) chirurgia generale;

d) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;

e) patologia clinica dell'apparato circolatorio;

f) terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari;

g) patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche;

h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

i) biofisica e bioingegneria.

12. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Anatomia dell'apparato circolatorio:

embriologia;

istologia;

anatomia chirurgia dei vasi.

b) Fisiologia dell'apparato circolatorio:

principi di emodinamica;

principi di emoreologia;

fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

c) Chirurgia generale:

chirurgia generale (patologia intersistemica);

chirurgia generale;

tecniche chirurgiche;

chirurgia sperimentale.

d) Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari:

semeiotica clinica delle arteriopatie;

semeiotica clinica delle flebopatie;

semeiotica clinica delle linfopatie;

indagini diagnostiche vascolari non invasive;

angioradiologia periferica;

angiocardioradiologia;

tecniche di rilevazione emodinamica.

e) Patologia clinica dell'apparato circolatorio:

anatomia e istologia patologica;

patologia clinica delle arteriopatie periferiche;

patologia clinica delle vasculopatie viscerali;

patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica;

patologia clinica delle flebopatie;

patologia clinica delle linfopatie;

patologia clinica della coagulazione.

f) Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari:

principi di terapia medica delle vasculopatie;

terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche;

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali;

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;

l'accesso vascolare;

terapia chirurgica delle flebopatie;

terapia chirurgica delle linfopatie;

principi di microchirurgia vascolare;

medicina legale e legislazione sanitaria.

g) Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche:

principi e tecniche della circolazione extracorporea;

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva:

anestesia e rianimazione;

terapia intensiva;

terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche).

i) Biofisica e bioingegneria:

elementi di biofisica;

elementi di bioingegneria;

statistica e informatica.

13. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo professionali (monte ore elettivo).

14. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

embriologia . . . . ore 25

istologia . . . . » 25

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

principi di emodinamica . . . . » 25

principi di emoreologia . . . . » 25

Chirurgia generale (ore 125):

chirurgia generale (patologia intersistemica) . . . . » 75

chirurgia generale . . . . » 50

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):

semeiotica clinica delle arteriopatie	ore	30
semeiotica clinica delle flebopatie	»	30
semeiotica clinica delle linfopatie	»	15
indagini diagnostiche vascolari non invasive	»	25
angioradiologia periferica	»	25

Biofisica e bioingegneria (ore 50):

elementi di biofisica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia chirurgica dei vasi	ore	50

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

fisiologia dell'emostasi e della coagulazione	»	50

Chirurgia generale (ore 175):

tecniche chirurgiche	»	135
chirurgia sperimentale	»	40

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):

indagini diagnostiche vascolari non invasive	»	25
tecniche di rilevazione emodinamica	»	50

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia e istologia patologica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 100):

tecniche chirurgiche	ore	100

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):

patologia clinica delle arteriopatie periferiche	»	45
patologia clinica delle flebopatie	»	35
patologia clinica delle linfopatie	»	20

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

principi di terapia medica delle vasculopatie	»	20
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche	»	80
principi di microchirurgia vascolare	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

anestesia e rianimazione	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):

angiocardioradiologia	ore	25

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):

patologia clinica delle vasculopatie viscerali	»	70
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica	»	30
patologia clinica della coagulazione	»	50

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali	»	80
terapia chirurgica delle flebopatie	»	50
terapia chirurgica delle linfopatie	»	20

Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche (ore 50):

principi e tecniche della circolazione extracorporea	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25):

terapia intensiva	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 175):

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica	ore	40
l'accesso vascolare	»	45
principi di microchirurgia vascolare	»	75
medicina legale e legislazione sanitaria	»	15

Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche (ore 100):

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi	»	60
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore	»	40

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche	»	50

Biofisica e bioingegneria (ore 75):

elementi di bioingegneria	»	35
statistica e informatica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

15. Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali di bioingegneria e di informatica.

16. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

17. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

18. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Seconda scuola di specializzazione in neurologia

Art. 417. — 1. È istituita la seconda scuola di specializzazione in neurologia presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore delle scienze neurologiche e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurologia.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

4. La scuola ha la durata di quattro anni.

5. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

7. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

8. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

9. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

10. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

11. La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofunzionale e biomolecolare;
b) diagnostico-metodologica;
c) farmacologico-terapeutica;
d) clinica.

12. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofunzionale e biomolecolare:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
neurochimica;
neuropatologia;
neuroimmunologia;
neurogenetica.

b) Diagnostico-metodologica:
neurochimica clinica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
neuropsicologia clinica;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica medica.

c) Farmacologico-terapeutica:
neuropsicofarmacologia;
terapia neurologica;
medicina fisica e riabilitativa.

d) Clinica:
neurologia;
semeiotica neurologica;
patologia speciale neurologica;
neurooftalmologia;
neurootologia;
neuroendocrinologia;
neurologia pediatrica;
neurologia geriatrica;
neurologia d'urgenza;
medicina legale e delle assicurazioni;
neuroepidemiologia;
psicologia medica;
psichiatria;
neurochirurgia e neurotraumatologia.

13. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

14. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 60):

neuroanatomia	ore	15
neurofisiologia	»	15
neurochimica	»	15
neurogenetica	»	15

Diagnostico-metodologica (ore 10):

biometria e statistica medica . . . . . ore 10

Clinica (ore 330):

semeiotica neurologica . . . . » 160

patologia speciale neurologica . . . . » 160

psicologia medica . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):

neuropatologia . . . . ore 30

neuroimmunologia . . . . » 10

Diagnostico-metodologica (ore 130):

neurochimica clinica . . . . » 20

elettroencefalografia e tecniche correlate . . . . » 40

elettromiografia e tecniche correlate » 30

neuroradiologia e neuroimmagini . . » 40

Clinica (ore 230):

semeiotica neurologica . . . . » 110

patologia speciale neurologica . . . . » 110

neuroepidemiologia . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 20):

neuropsicofarmacologia . . . . ore 20

Diagnostico-metodologica (ore 140):

elettroencefalografia e tecniche correlate . . . . » 40

elettromiografia e tecniche correlate » 30

neuroradiologia e neuroimmagini . . » 70

Clinica (ore 240):

neurologia . . . . » 160

neurooftalmologia . . . . » 10

neurootologia . . . . » 10

neuroendocrinologia . . . . » 10

psichiatria . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 70):

medicina fisica e riabilitativa . . . . ore 30

terapia neurologica . . . . » 40

Diagnostico-metodologica (ore 30):

neuropsicologia clinica . . . . » 30

Clinica (ore 300):

neurologia . . . . ore 150

neurologia pediatrica . . . . » 40

neurologia geriatrica . . . . » 40

neurologia d'urgenza . . . . » 40

medicina legale e delle assicurazioni » 10

neurochirurgia e neurotraumatologia » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

15. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: reparti neurologici di degenza; servizio di elettroencefalografia; servizio di elettroterapia ed elettromiografia; servizio di neuroradiologia e neuroimmagini; ambulatori neurologici specialistici; servizio di riabilitazione.

16. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

17. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

18. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Seconda scuola di specializzazione in ematologia

Art. 427. — 1. È istituita la seconda scuola di specializzazione in ematologia presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla patologia ematologica, alla terapia delle emolinfopatie, e delle malattie emorragiche e trombotiche con inclusa la terapia trasfusionale.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

4. La scuola ha la durata di quattro anni.

5. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

7. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

8. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

9. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

10. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

11. La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;

b) morfologia normale e patologica;

c) diagnostica di laboratorio;

d) diagnostica strumentale;

e) clinica.

12. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:

biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico;

fisiopatologia generale del plàsma;

genetica molecolare;

differenziazione cellulare;

immunità umorale cellulare e naturale.

b) Morfologia normale e patologica:

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;

istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici;

morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale.

c) Diagnostica di laboratorio:

principi e metodiche biochimico-cliniche;

principi e metodiche radio-immunologiche;

principi e metodiche immunologiche;

principi e metodiche per lo studio dell'emostasi;

marcatori gruppo ematici;

principi e metodiche emoreologiche;

i marcatori gruppo-ematici nelle indagini medico-legali.

d) Diagnostica strumentale:

radiologia;

ultrasuonografia;

tomografia assiale computerizzata;

medicina nucleare;

endoscopia.

e) Clinica:

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi;

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche;

clinica e terapia dei disordini della emostasi;

clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;

clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;

clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite;

profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi;

profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale;

trapianto di midollo osseo autologo e allogenico;

aspetti della raccolta di sangue e del funzionamento del sangue umano;

terapia trasfusionale;

emaferesi produttiva e terapeutica;

principi di chemioterapia antiblastica;

principi di radioterapia.

13. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

14. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):

biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico	ore	50
fisiopatologia generale del plasma	»	30
genetica molecolare	»	30
differenziazione cellulare	»	30
immunità umorale cellulare e naturale	»	60

Morfologia normale e patologica (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	»	40
istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

principi e metodiche biochimico-cliniche	»	40
principi e metodiche radio-immunologiche	»	10
principi e metodiche immunologiche	»	20
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 150):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	70
istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	40
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	40

Diagnostica di laboratorio (ore 150):

principi e metodiche biochimico cliniche	ore	50
principi e metodiche radio-immunologiche	»	10
principi e metodiche immunologiche	»	30
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi	»	60

Diagnostica strumentale (ore 100):

radiologia	»	60
ultrasuonografia	»	20
tomografia assiale computerizzata	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	40
istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

marcatori gruppo ematici	»	60
principi e metodiche emoreologiche	»	20
marcatori gruppo ematici nelle indagini medico-legali	»	20

Clinica (ore 200):

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi	»	40
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico della malattia emorragica e trombotica	»	20
clinica e terapia dei disordini della emostasi	»	20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi	»	40
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi	»	40
principi di chemioterapia antiblastica	»	20
principi di radioterapia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 50):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	50

Diagnostica strumentale (ore 50):

medicina nucleare	»	25
endoscopia	»	25

Clinica (ore 300):

clinica e terapia dei disordini della emostasi	ore	20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi	»	50
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi	»	50
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite	»	20
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi	»	20
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale	»	20
trapianto di midollo osseo autologo e allogenico	»	20
aspetti di raccolta di sangue e funzionamento del sangue umano	»	20
terapia trasfusionale	»	20
emaferesi produttiva e terapeutica	»	20
principi di chemioterapia antiblastica	»	20
principi di radioterapia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

15. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei reparti di degenza di ematologia, nell'ambulatorio accettazione e day hospital, nei laboratori di ematochimica, citochimica, cinetica, radioisotopi, coagulazione, immunologia, genetica, criopreservazione, tipizzazioni linfocitarie.

16. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

17. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

18. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1988
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 318

88A4633

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 349, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi è inserito sul titolo XII.

Scuole dirette a fini speciali

Art. 350. — Nell'Università degli studi di Firenze sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

per bibliotecari e archivisti paleografi;

di servizio sociale;

per terapisti della riabilitazione;

di preparazione per tecnici di colpocitologia;

per ortottisti e assistenti di oftalmologia;

di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia.

Art. 351. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 352. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 353. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 354. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 355. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione della scuola è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al succitato articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 356. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 357. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte dei contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 358. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 359. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 360. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1988
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 388

88A4721

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 188 a 198, relativi alle norme comuni alle scuole e ai corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 447 a 450, relativi alle disposizioni comuni a tutte le scuole afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 187, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inserite i seguenti nuovi articoli relativi alla introduzione delle norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione, nonché alla istituzione della scuola di specializzazione in relazioni industriali e del lavoro, afferente alla facoltà di scienze politiche.

Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

Art. 188. — Nell'Università degli studi di Bologna sono istituite le scuole di specializzazione riportate negli articoli successivi.

Art. 189. — I bandi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare «sub condicione» all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole il cui titolo di ammissione non preveda l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 190. — Il concorso di ammissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come mediante quesiti a risposte multiple, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 191. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 192. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 196. Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 193. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 194. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 195. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 196. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 197. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 198. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 199. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, nominata dal rettore e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 200. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 201. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 202. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 203 *(Norma transitoria)*. — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 188 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Scuola di specializzazione
in relazioni industriali e del lavoro

Art. 204. — È costituita presso l'Università di Bologna la scuola di specializzazione in relazioni industriali e del lavoro, che conferisce il diploma di specialista in relazioni industriali e del lavoro.

Art. 205. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna.

Art. 206. — La scuola ha lo scopo di specializzare i laureati ammessi nelle discipline attinenti alle relazioni industriali e del lavoro nel settore privato e pubblico integrandone la preparazione scientifica e conferendo loro una particolare competenza professionale.

Art. 207. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 208. — Il numero degli iscritti è di trenta per ogni anno di corso e complessivamente sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 209. — Alla scuola sono ammessi laureati in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, sociologia, psicologia, statistica, ingegneria e coloro che siano in possesso di altri titoli riconosciuti equipollenti.

Art. 210. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, integrata da un colloquio diretto ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione e da una valutazione, nella misura del 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione: 10 punti;

b) il voto di laurea: 5 punti;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione: 5 punti;

d) le pubblicazioni scientifiche nelle predette materie: 10 punti.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, fissando un massimo di 100 punti.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 211. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1° Anno:

diritto del lavoro;
sociologia del lavoro;
psicologia del lavoro;
economia e politica del lavoro;
organizzazione e strategie aziendali;
contrattazione collettiva;
rapporto tra Stato e sindacati;
conflitti del lavoro.

2° Anno:

teoria delle organizzazioni complesse;
organizzazione dell'impresa (pubblica, cooperativa, privata);
organizzazione del sindacato;
psicologia dell'organizzazione;
sociologia dell'organizzazione;
gestione delle risorse umane;
relazioni industriali comparate.

Tutti i corsi sopraindicati sono fondamentali e afferiscono alla facoltà di scienze politiche. I corsi potranno essere integrati da seminari, conferenze ed attività pratiche, su delibera del consiglio della scuola. L'affidamento degli insegnamenti dei singoli corsi è deliberato dal consiglio della facoltà di scienze politiche.

Art. 212. — Le attività pratiche consisteranno in «stages» presso imprese, secondo modalità definite dal consiglio della scuola. La frequenza delle lezioni è obbligatoria. per sostenere gli esami dovranno aver frequentato almeno i 2/3 delle ore complessive di lezione.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche sarà riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di collaborazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1988
Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 32

88A4723

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 1988, n. 513.

Procedure semplificate di accertamento in materia doganale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 232, 233, 234, 235, 236, 237 e 351 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1973 e 2 aprile 1977, che disciplinano le procedure semplificate di accertamento in materia doganale, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 1973 e n. 102 del 1977;

Vista la direttiva n. 81/177/CEE adottata dal Consiglio delle Comunità europee in data 24 febbraio 1981, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 83 del 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie;

Visti i regolamenti comunitari CEE n. 678/85 e n. 679/85 adottati dal Consiglio delle Comunità europee in data 18 febbraio 1985, pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 79, relativi, rispettivamente, alla semplificazione degli scambi di merci all'interno della Comunità e all'adozione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare in detti scambi;

Visto il regolamento CEE n. 1999/85 adottato dal Consiglio delle Comunità europee, in data 16 luglio 1985, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 188 del 1985, relativo al regime del perfezionamento attivo;

Visto il regolamento CEE n. 2793/86 adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 22 luglio 1986, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 263 del 1986, che stabilisce i codici da utilizzare per la compilazione dei formulari di dichiarazioni prescritti dai regolamenti comunitari;

Visto il regolamento CEE n. 3677/86 adottato dal Consiglio delle Comunità europee in data 24 novembre 1986, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 351 del 1986, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 1999/85 relativo al regime del perfezionamento attivo;

Ritenuta l'opportunità di unificare le procedure semplificate relative a talune destinazioni doganali allo scopo di omogeneizzarne il trattamento avuto riguardo anche alla adozione di un formulario unico di dichiarazione e di conseguenti comuni criteri di gestione informatizzata;

Decreta:

Art. 1.

Importazione definitiva

Il Ministero delle finanze, con la procedura prevista dal decreto ministeriale 3 luglio 1973, così come modificato con il decreto ministeriale 2 aprile 1977, può autorizzare le imprese industriali e commerciali che ne facciano richiesta ad effettuare la importazione definitiva delle merci avvalendosi delle seguenti procedure semplificate:

1) presentazione delle merci in dogana a fronte di dichiarazione doganale incompleta contenente le indicazioni necessarie per la individuazione del soggetto passivo d'imposta, la designazione, la quantità ed il valore delle merci;

2) presentazione delle merci in dogana a fronte della fattura commerciale o del documento cauzionale o di altro documento amministrativo in luogo della dichiarazione d'importazione, accompagnati da una domanda firmata dal dichiarante e contenente le indicazioni di cui al punto precedente;

3) importazioni delle merci senza che le merci stesse siano presentate in dogana e prima della presentazione della relativa dichiarazione. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 3 luglio 1973, il beneficiario, al fine di consentire alla dogana l'esercizio della facoltà di verificare le merci, è tenuto a comunicare, con congruo anticipo, all'ufficio doganale, il programma giornaliero degli arrivi. In talune circostanze particolari, giustificate dalla natura delle merci e dalla intensità degli arrivi, la comunicazione dei programmi giornalieri può avvenire anche con cadenza settimanale, sempreché il beneficiario fornisca alla dogana tutte le informazioni che essa reputi necessarie per esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita.

La dichiarazione incompleta, la fattura commerciale o il documento amministrativo con relativa domanda di cui ai precedenti punti 1) e 2), possono essere presentati senza che ad essi sia allegata la documentazione normalmente richiesta per la importazione definitiva delle merci, a condizione che detta documentazione sia tenuta a disposizione della dogana in attesa della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4; devono comuque essere allegati i documenti alla cui presentazione l'operazione è subordinata.

L'accettazione della dichiarazione incompleta, della fattura commerciale o del documento amministrativo, con relativa domanda, avviene mediante apposizione sui medesimi della data di presentazione, convalidata con timbro e firma dell'impiegato addetto a tale servizio; essi sono, dall'ufficio, progressivamente numerati ed annotati su apposito registro il cui appuramento avverrà con l'apposizione a fronte di ogni annotazione degli estremi della relativa dichiarazione di cui al successivo art. 4.

Un esemplare della dichiarazione incompleta, la fattura commerciale o copia del documento amministrativo e l'originale della domanda, debitamente annotati, sono restituiti alla parte ai fini dell'esito delle merci. I rimanenti esemplari della dichiarazione incompleta, copia della fattura commerciale o del documento amministrativo e della domanda sono trattenuti dall'ufficio a corredo del predetto registro di allibramento.

L'accettazione della dichiarazione incompleta, della fattura commerciale o del documento amministrativo, con relativa domanda, da parte dell'ufficio doganale ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione di cui agli articoli 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 9 del regolamento CEE n. 678/85 del Consiglio, in data 18 febbraio 1985, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 79 del 21 marzo 1985.

Le merci presentate con le modalità sopraindicate possono essere assoggettate a verifica sulla base delle indicazioni contenute nei predetti documenti accettati dalla dogana.

Qualora ai sensi del precedente punto 3) sia autorizzata la procedura semplificata che consente l'importazione delle merci senza che esse siano presentate alla dogana e prima della presentazione della dichiarazione, il beneficiario è tenuto ad iscrivere le merci pervenute in un apposito registro aziendale preventivamente vidimato dalla dogana ed a tenere a disposizione delle autorità doganali i documenti relativi alle merci medesime. L'iscrizione deve contenere le indicazioni di cui al precedente punto 1) ed ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione di cui agli articoli 36 del testo unico doganale e 9 del regolamento CEE n. 678/85; essa permette, inoltre, lo svincolo delle merci. Nel caso che la dogana intenda esercitare la sua facoltà di visitare le merci vi procede sulla base degli elementi contenuti nella predetta iscrizione, del documento doganale di scorta e della prescritta documentazione.

Art. 2.

Temporanea importazione

Con la procedura indicata al precedente art. 1, il Ministero delle finanze può autorizzare le imprese industriali e commerciali che ne facciano richiesta ad effettuare la temporanea importazione delle merci avvalendosi delle seguenti procedure semplificate:

1) presentazione delle merci in dogana a fronte di dichiarazione doganale incompleta contenente le indicazioni necessarie per l'individuazione del soggetto passivo d'imposta, la designazione delle merci secondo le specificazioni figuranti nelle autorizzazioni di temporanea importazione con gli estremi dell'autorizzazione medesima, la quantità ed il valore delle merci;

2) presentazione delle merci in dogana a fronte della fattura commerciale o del documento cauzionale o di altro documento amministrativo, in luogo della dichiarazione di temporanea importazione, accompagnati da una domanda di vincolo al regime di temporanea importazione o di ricorso al sistema del rimborso, firmata dal dichiarante e contenente le indicazioni di cui al punto precedente;

3) vincolo delle merci al regime della temporanea importazione o ricorso al sistema del rimborso senza che le merci stessi siano presentate alla dogana e prima della presentazione della dichiarazione. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 3 luglio 1973, il beneficiario, al fine di consentire alla dogana l'esercizio della facoltà di verificare le merci, è tenuto a comunicare, con congruo anticipo, all'ufficio doganale, il programma giornaliero degli arrivi. In talune circostanze particolari, giustificate dalla natura delle merci e dalla intensità degli arrivi, la comunicazione dei programmi giornalieri può avvenire anche con cadenza settimanale, sempreché il beneficiario fornisca alla dogana tutte le informazioni che essa reputi necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita.

La dichiarazione incompleta, la fattura commerciale o il documento amministrativo con la relativa domanda di cui ai precedenti punti 1) e 2), possono essere presentati senza che ad essi sia allegata la documentazione normalmente richiesta per la temporanea importazione delle merci, a condizione che detta documentazione sia tenuta a disposizione della dogana in attesa di essere presentata unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 4; devono comuque essere allegati i documenti alla cui presentazione l'operazione è subordinata.

L'accettazione della dichiarazione incompleta, della fattura commerciale o del documento amministrativo, con relativa domanda, avviene mediante apposizione sui medesimi della data di presentazione, convalidata con timbro e firma dell'impiegato addetto a tale servizio; essi sono, dall'ufficio, progressivamente numerati ed annotati su un apposito registro il cui appuramento avverrà con l'apposizione a fronte di ogni annotazione degli estremi della dichiarazione di cui all'art. 4.

Un esemplare della dichiarazione incompleta, la fattura commerciale o copia del documento amministrativo e la domanda originale, debitamente annotati, sono restituiti alla parte ai fini dell'esito delle merci. I rimanenti esemplari della dichiarazione incompleta, copia della fattura commerciale o del documento amministrativo e della domanda sono trattenuti dall'ufficio a corredo del predetto registro di allibramento.

L'accettazione della dichiarazione incompleta, della fattura commerciale o del documento amministrativo, con relativa domanda, da parte dell'ufficio doganale ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione di cui agli articoli 36 del testo unico doganale e 9 del regolamento CEE n. 678/85.

Le merci presentate con le modalità sopraindicate possono essere assoggettate a verifica sulla base delle indicazioni contenute nei predetti documenti accettati dalla dogana.

Qualora ai sensi del precedente punto 3) sia autorizzata la procedura semplificata che consente il vincolo delle merci al regime della temporanea importazione o il ricorso al sistema del rimborso senza che le merci stesse siano presentate alla dogana e prima della presentazione della dichiarazione, il beneficiario è tenuto ad iscrivere le merci pervenute in un apposito registro aziendale preventivamente vidimato dalla dogana ed a tenere a disposizione delle autorità doganali i documenti relativi al vincolo delle merci al regime. L'iscrizione deve contenere le indicazioni di cui al precedente punto 1) ed ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione di cui agli articoli 36 del testo unico doganale e 9 del regolamento CEE n. 678/85; essa permette, inoltre, lo svincolo delle merci. Nel caso che la dogana intenda esercitare il suo diritto di visita vi procede sulla base degli elementi contenuti nella predetta iscrizione, della documentazione afferente le merci e del documento doganale di scorta.

Art. 3.

Esportazione e riesportazione

Con la procedura indicata al precedente art. 1, il Ministero delle finanze può autorizzare le imprese industriali e commerciali che ne facciano richiesta ad effettuare la esportazione delle merci e la riesportazione di prodotti compensatori ottenuti in regime di temporanea importazione, avvalendosi delle seguenti procedure semplificate:

1) presentazione delle merci in dogana a fronte della fattura commerciale o di un documento amministrativo, in luogo della dichiarazione doganale, accompagnati da una domanda di esportazione o di riesportazione delle merci, firmata dal dichiarante e contenente le indicazioni necessarie alla individuazione del soggetto passivo d'imposta, la designazione, la quantità ed il valore delle merci e, nel caso di riesportazione, gli estremi della autorizzazione alla temporanea importazione; tali indicazioni devono comunque rendere possibile la identificazione della posizione fiscale delle merci;

2) esportazione delle merci e riesportazione dei prodotti compensatori senza che essi siano presentati alla dogana e prima della presentazione della relativa dichiarazione; in tal caso, fermo restando quanto previsto dal citato decreto ministeriale 3 luglio 1973, il beneficiario, oltre alla compilazione della dichiarazione o alla emissione della fattura commerciale o del documento amministrativo, è tenuto:

A) a comunicare, con congruo anticipo alla dogana, il programma giornaliero delle spedizioni, sicché essa possa esercitare, se del caso, la facoltà di verificare le merci prima della loro partenza; la comunicazione dei programmi giornalieri può avvenire anche con cadenza settimanale;

B) ad annotare la dichiarazione doganale sul registro a rigoroso rendiconto fornito dalla dogana ovvero ad iscrivere in un apposito registro aziendale, preventivamente vidimato dalla dogana, le merci da esportare ed i prodotti compensatori in riesportazione a fronte della fattura commerciale o del documento amministrativo. Detta iscrizione deve contenere la data della spedizione e le indicazioni necessarie alla identificazione delle merci, tali da rendere possibile la individuazione della posizione fiscale delle merci medesime, nonché, nel caso di riesportazione, gli estremi dell'autorizzazione alla temporanea importazione;

C) a tenere a disposizione della dogana tutti i documenti relativi alle merci spedite con la predetta procedura..

Unitamente alla fattura commerciale o al documento amministrativo di cui al precedente punto 1) devono essere presentati i documenti ai quali sono eventualmente subordinate l'esportazione e la riesportazione delle merci.

L'accettazione da parte dell'ufficio doganale della fattura commerciale o del documento amministrativo, con relativa domanda, avviene mediante apposizione sui medesimi della data di presentazione, convalidata con timbro e firma dell'impiegato addetto a tale servizio; essi sono, dall'ufficio, progressivamente numerati ed annotati su apposito registro il cui appuramento avverrà con l'apposizione a fronte di ogni annotazione degli estremi della dichiarazione di cui all'art. 4. La fattura commerciale o il documento amministrativo e la relativa domanda, annotati come sopra indicato, sono consegnati alla parte e valgono come bolletta di esportazione per l'uscita delle merci dallo Stato. Copia di tali documenti resta a corredo del registro di allibramento.

L'accettazione della fattura commerciale o del documento amministrativo, con relativa domanda, da parte dell'ufficio daganale ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione di cui agli articoli 36 del testo unico doganale e 9 del regolamento CEE n. 678/85.

Le merci presentate alla dogana con le modalità sopraindicate possono essere assoggettate a verifica sulla base delle indicazioni contenute nei predetti documenti accettati dalla dogana.

La fattura commerciale o il documento amministrativo, muniti dei visti di uscita apposti dalla dogana di frontiera, attestano, a tutti gli effetti, l'avvenuta esportazione o riesportazione delle merci. A tal fine l'originale ed una copia dei documenti in parola, riportanti i predetti visti, saranno restituiti all'interessato.

L'iscrizione nel registro aziendale di cui al precedente punto 2) delle merci esportate o riesportate con la fattura commerciale o con il documento amministrativo, produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui agli articoli 36 del testo unico doganale e 9 del regolamento CEE n. 678/85.

Nel caso della procedura di cui al richiamato punto 2), qualora la dogana eserciti la facoltà di visitare le merci prima della partenza, la verifica avviene sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione doganale ovvero nella fattura commerciale o nel documento amministrativo o nel registro aziendale oltreché nella documentazione afferente le merci.

Art. 4.

Dichiarazione a carattere globale, periodico o riepilogativo

Il perfezionamento delle operazioni effettuate con le procedure di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 avviene mediante la presentazione di dichiarazioni complete di tutte le prescritte indicazioni e contenenti le menzioni delle operazioni cui si riferiscono.

Tali dichiarazioni, sia che si tratti di dichiarazioni complementari, ossia integrative di dichiarazioni incomplete, sia che si tratti di dichiarazioni presentate a fronte di documenti commerciali o amministrativi, ovvero a fronte di iscrizioni nei registri aziendali, possono rivestire il carattere di dichiarazioni globali, riferirsi cioè a più operazioni, riassumendone gli elementi.

Le dichiarazioni globali possono avere carattere periodico o riepilogativo.

La dichiarazione periodica concerne più operazioni doganali della stessa specie, effettuate con carattere di continuità ed ha per oggetto tutte le operazioni relative ad un determinato periodo.

La cadenza temporale (periodo) per la presentazione della dichiarazione periodica è stabilita dalla dogana e non può superare il mese o i trenta giorni.

La dichiarazione riepilogativa concerne più operazioni doganali della stessa specie, aventi ad oggetto merci omogenee. Essa è accordata dalla dogana, di volta in volta, quando se ne ravvisi la necessità per ragioni tecnico-operative.

Il termine stabilito dalla dogana per la presentazione della dichiarazione riepilogativa non può superare il mese o i trenta giorni.

Le dichiarazioni periodiche o riepilogative, complete delle prescritte indicazioni e corredate di tutti i documenti concernenti le merci cui si riferiscono, sono accettate dalla dogana ed annotate nel relativo registro di allibramento; l'accettazione di tali dichiarazioni non produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui gli articoli 36 del testo unico doganale e 9 del regolamento CEE n. 678/85.

Nel caso di ammissione alla procedura della dichiarazione periodica o riepilogativa il pagamento dei diritti doganali deve essere contestuale alla presentazione di tali dichiarazioni; tuttavia, è ammessa la possibilità del pagamento differito ai sensi dell'art. 79 del testo unico doganale.

Il periodo per cui è concesso tale differimento decorre dal giorno della presentazione della dichiarazione periodica o riepilogativa, retrodatato di un numero di giorni uguali alla metà di quelli impiegati per il compimento delle operazioni oggetto della dichiarazione stessa; se il numero dei giorni impiegato nelle operazioni è dispari, la metà è calcolata rispetto al numero pari immediatamente inferiore.

L'ammissione alla procedura della dichiarazione periodica o riepilogativa non preclude la possibilità di presentare dichiarazioni singole; in quest'ultimo caso i diritti doganali sono corrisposti al momento della presentazione di tali dichiarazioni.

Il termine stabilito dalla dogana per la presentazione delle dichiarazioni singole non può comunque superare il mese o i trenta giorni dal compimento delle relative operazioni doganali.

I diritti doganali da pagare in relazione alle operazioni che usufruiscono delle procedure di che trattasi sono garantiti con modalità previste dall'art. 1, punto 3, del decreto ministeriale 3 luglio 1973.

Art. 5.

Immissione in consumo, introduzione temporanea, spedizione e rispedizione

Le procedure di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 si applicano anche alla immissione in consumo ed alla temporanea introduzione dei prodotti che soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (prodotti in libera circolazione).

Le medesime procedure si applicano altresì alle spedizioni di merci nell'ambito comunitario ed alle rispedizioni dei prodotti compensatori ottenuti da merci temporaneamente introdotte.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 novembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo vigente degli articoli 232, 233, 234, 235, 236, 237 e 351 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 così come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138/1985), è il seguente:

«Art. 232 *(Imprese autorizzate)*. — Le imprese industriali e commerciali la cui attività è alimentata da frequenti arrivi di determinate merci dall'estero possono essere autorizzate a prescindere dalla presentazione delle merci stesse alla dogana del luogo di destinazione ed a disporne subito dopo l'arrivo secondo la destinazione doganale prefissata a norma del penultimo comma.

In tali casi il procedimento di accertamento è eseguito periodicamente attraverso l'esame delle scritture e delle contabilità aziendali che l'impresa è tenuta a mettere a disposizione degli organi doganali ovvero attraverso apposite contabilità richieste dagli organi medesimi. La data in cui l'impresa, ai sensi del precedente comma, può disporre della merce equivale ad ogni effetto alla data di accettazione della dichiarazione doganale di esito.

La liquidazione dei diritti doganali gravanti sulle merci importate nel corso del periodo stabilito si effettua sommando i diritti relativi a ciascun arrivo; per il pagamento di tali diritti si applicano le disposizioni di cui all'art. 78.

L'amministrazione può rifiutare o revocare l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Può altresì escludere dalla facilitazione determinate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza, ovvero può prescrivere per determinate merci l'osservanza di particolari cautele.

L'autorizzazione non esime l'impresa dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni.

L'autorizzazione può essere rilasciata per una o più delle seguenti destinazioni doganali, da indicarsi espressamente nel provvedimento:

a) importazione definitiva;
b) importazione temporanea;
c) introduzione in magazzino doganale privato.

L'autorizzazione per l'introduzione in magazzino doganale privato comporta per il magazzino la soppressione dell'obbligo della chiusura con due differenti chiavi, qualora tale obbligo sia stato prescritto in applicazione. dell'art. 159, terzo comma».

«Art. 233 *(Esecuzione della procedura)*. — All'atto dell'arrivo a destinazione della merce, l'impresa autorizzata può procedere alla rimozione degli eventuali sigilli che assicurano ai fini doganali l'identità e l'integrità dei colli, contenitori o veicoli. Qualora risultino manomissioni di tali sigilli od altre irregolarità ovvero vi siano dubbi circa la conformità delle merci a quelle per le quali è stata accordata l'autorizzazione ovvero sussistano differenze rispetto al documento cauzionale od a quello di trasporto, l'impresa è tenuta ad informare immediatamente la dogana e ad astenersi, fino all'intervento di questa, da ogni altra manipolazione del carico. In caso diverso, l'impresa prende in carico la merce, subentrando con ciò al vettore od allo speditore negli obblighi da questo assunti verso la dogana.

Resta in ogni caso salva la facoltà della dogana di intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisata dell'intervento della dogana, l'impresa deve astenersi da ogni manomissione o manipolazione del carico

La dogana può altresì procedere a saltuari controlli delle scritture e delle contabilità nonché eseguire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti dell'impresa diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte.

Le indennità e le altre spese per l'effettuazione dei controlli da parte dei funzionari doganali nei luoghi dove si trovano le merci, le scritture e le contabilità sono poste a carico dell'impresa autorizzata.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, prescrive le modalità di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme necessarie per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente fissate in seno agli organi delle Comunità europee».

«Art. 234 *(Estrazione di merci dai magazzini doganali privati)*. — La procedura di cui agli articoli 232 e 233 è applicabile anche per le operazioni di importazione definitiva o temporanea di merci estratte da magazzini doganali privati, compresi quelli gestiti in regime di magazzini generali, quando nei magazzini medesimi è consentita l'introduzione di merci con analoga procedura, a norma dell'art. 232, penultimo comma, lettera *c)*».

«Art. 235 *(Imprese autorizzate)*. — Le imprese industriali e commerciali che effettuano frequenti spedizioni all'estero di determinate merci in esportazione, riesportazione o transito possono essere autorizzate a provvedere a tali spedizioni, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione doganale e delle merci alla dogana del luogo di partenza.

Il controllo sulle singole spedizioni effettuate è eseguito periodicamente attraverso l'esame delle scritture e delle contabilità aziendali, che l'impresa è tenuta a mettere a disposizione degli organi doganali, ovvero attraverso apposite contabilità richieste dagli organi medesimi.

Si osservano le disposizioni di cui all'art. 232, commi quarto e quinto.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, che siano in possesso dei requisiti di affidabilità e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui all'art. 236, ultimo comma, relativamente alle spedizioni di merci, di terzi proprietari, in partenza da località situate nel territorio di competenza della circoscrizione doganale nel cui ambito le imprese medesime hanno la sede principale o una sede secondaria, stabile ed organizzata. Nelle operazioni doganali compiute ai sensi del presente comma le imprese di spedizione sono solidalmente responsabili col proprietario agli effetti tributari e valutari».

«Art. 236 *(Esecuzione della procedura)*. — I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero prescritto di esemplari, direttamente dall'impresa autorizzata mediante l'uso dei modelli previamente vidimati e numerati dalla dogana, a rigoroso rendiconto. Su tali modelli, al momento della spedizione delle merci, l'imprenditore autorizzato compila la dichiarazione doganale, la sottoscrive e vi appone lo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese dell'imprenditore medesimo; la dichiarazione è poi perfezionata mediante registrazione in apposito registro a rigoroso rendiconto fornito dalla dogana; essa vale quale documento doganale, emesso sotto la responsabilità dell'impresa. Uno degli esemplari del documento deve essere fatto pervenire entro il più breve tempo possibile alla dogana per gli ulteriori adempimenti di competenza.

La data di spedizione della merce risultante dal documento emesso dall'imprenditore è considerata ad ogni effetto come data di accettazione della dichiarazione doganale.

Resta in ogni caso salva la facoltà della dogana di intervenire all'atto della partenza delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisata dell'intervento della dogana, l'impresa deve astenersi dal dare corso alla partenza.

La dogana può altresì procedere a saltuari controlli delle scritture e delle contabilità nonché eseguire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei quantitativi di materie prime introdotte, dei coefficienti di rendimento e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti dell'impresa diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci spedite.

Per l'effettuazione dei controlli predetti, si osservano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 233.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, prescrive le modalità di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente fissate in seno agli organi delle Comunità europee».

«Art. 237 *(Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione o riesportazione)*. — Il Ministero delle finanze può consentire che, quando le merci devono formare oggetto di dichiarazione di esportazione o riesportazione, tale dichiarazione sia armonizzata od unificata con altro documento doganale, commerciale o di trasporto, riconosciuto valido per l'uscita della merce dallo Stato. Può altresì consentire che, in luogo della dichiarazione per ciascuna spedizione, sia presentata periodicamente una dichiarazione doganale riepilogativa delle spedizioni effettuate».

«Art. 351 *(Automazione dei servizi)*. — *Il Ministro delle finanze, ai fini dello snellimento delle procedure e della razionale automazione dei servizi, con propri decreti emanati d'intesa, ove occorra, col Ministro del tesoro:*

a) *approva le istruzioni per il funzionamento degli uffici doganali che si avvalgono di sistemi informatici, stabilendo le necessarie modifiche procedurali, i requisiti dei supporti magnetici o scritti, sostitutivi di registri, di moduli, di bollettari e di simili mezzi di scritturazione, nonché le modalità per la loro produzione, classificazione, conservazione ed archiviazione, e determina le procedure e le cautele per l'acquisizione e lo scambio di documenti, certificazioni e notizie tra gli uffici doganali ovvero tra gli uffici doganali ed altri uffici pubblici, anche esteri, a mezzo di sistemi di teletrasmissione e telematici;*

b) *può consentire che la fornitura di elementi necessari per l'accertamento tributario e degli altri dati e notizie ad esso correlative abbia luogo, da parte di enti pubblici e privati provvisti di sistemi di elaborazione dati, a mezzo di supporti magnetici o di collegamenti tra detti sistemi ed il sistema informatico doganale, fissando le cautele necessarie per garantirne la sicurezza e l'affidabilità;*

c) *stabilisce gli altri casi nei quali gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, compreso il Corpo della guardia di finanza, sono tenuti a scambiarsi dati e notizie acquisiti dai rispettivi sistemi informativi e le relative modalità e cautele intese a garantirne la sicurezza e l'affidabilità».*

Nota all'art. 1:

L'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973, è così formulato:

«Art. 36 *(Presupposto dell'obbligazione tributaria)*. — Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso.

Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si intendono destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva; l'obbligazione sorge alla data apposta sulla dichiarazione, in presenza dell'operatore, dal funzionario incaricato dell'accettazione.

Il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera non avverato se la dichiarazione viene mutata ai sensi dell'art. 58, secondo comma, ovvero se, a norma delle leggi vigenti, l'operazione non può essere consentita. Rispetto alle merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva il presupposto stesso si considera altresì non avverato se dette merci non sono uscite dal territorio doganale.

Le navi e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si indendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere *c)* e *d)*, rispettivamente dagli articoli 163 e 762 del codice medesimo.

Agli effetti del primo comma si presume definitivamente immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi di cui all'art. 37, la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata rinvenuta all'atto delle operazioni predette; tuttavia, qualora la merce sia stata sequestrata a seguito di violazione doganale, si applica la disposizione di cui all'art. 338, primo comma.

Salvo che non sia diversamente disposto da altre norme di legge, nei casi contemplati nel precedente comma l'obbligazione tributaria si ritiene sorta al momento in cui il fatto si è verificato ovvero, se non è possibile stabilire tale momento, quando il fatto è stato accertato».

Nota all'art. 4:

Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-*quinquies* del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974:

«Art. 79. — *È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.*

Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87.

Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

Nota all'art. 5:

Il testo degli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è il seguente:

«Art. 9. — *1.* La Comunità è fondata sopra una unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i Paesi terzi.

2. Le disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri, e ai prodotti provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri».

«Art. 10. — *1.* Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da Paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

2. La commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato, determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione dell'art. 9, paragrafo 2, avendo riguardo alla necessità di attenuare, quanto più è possibile, le formalità imposte al commercio.

Entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato, la commissione determina le disposizioni applicabili, nel traffico tra Stati membri, alle merci originarie da un altro Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati usati prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali nè alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nello Stato membro esportatore, ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse.

Nello stabilire tali disposizioni, la commissione prende in considerazione le norme previste per l'abolizione dei dazi doganali all'interno della Comunità e per la progressiva applicazione della tariffa doganale comune».

88G0582

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 novembre 1988.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° maggio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1988, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 1° maggio 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° maggio 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna, numerate dal basso verso l'alto, da quella n. 1 di scadenza 1° novembre 1988, a quella n. 4 di scadenza 1° maggio 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole è, altresì, inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Detta cornice è interrotta in alto e in basso, verso destra, da uno spazio rettangolare (banda magnetica), per riportarvi la prevista numerazione onde consentire la lettura magnetica a caratteri CMC7; è altresì interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12633», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico - (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 10,50% - di scadenza 1° maggio 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e D.M. 26 aprile 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° maggio 1988 - Roma 2 maggio 1988 - Il Direttore Generale (Ranuzzi)».

A sinistra della leggenda «Il Direttore Generale» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda «V° per la Corte dei conti (Spanò)»; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda «Il Primo Dirigente (Marzio)». In basso, a destra, è riportato «N. 790380 di Pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino, in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 1° maggio 1990.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° maggio 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e D.M. 26 aprile 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12633», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 10,50%-1° maggio 1990».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione - sia araba che magnetica - la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1988
Registro n. 49 Tesoro, foglio n. 269

88A4702

DECRETO 12 novembre 1988.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° maggio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1988, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11%, di scadenza 1° maggio 1992;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° maggio 1992, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° novembre 1988, a quella n. 8 di scadenza 1° maggio 1992.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole è, altresì, inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Detta cornice è interrotta in alto e in basso, verso destra, da uno spazio rettangolare (banda magnetica), per riportarvi la prevista numerazione onde consentire la lettura magnetica a caratteri CMC7; è altresì interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12634», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 11% - di scadenza 1° maggio 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e D.M. 26 aprile 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° maggio 1988 - Roma, 2 maggio 1988 - Il Direttore Generale (Ranuzzi)».

A sinistra della leggenda «Il Direttore Generale» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda «V° per la Corte dei conti (Spanò)»; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda «Il Primo Dirigente (Marzio)». In basso, a destra, è riportato «N. 790390 di Pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino, in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11%, di scadenza 1° maggio 1992.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° maggio 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e D.M. 26 aprile 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11%», mentre, in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12634», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11%-1° maggio 1992».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione - sia araba che magnetica - la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1988
Registro n. 49 Tesoro, foglio n. 270

88A4701

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale».

Il decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 29 settembre 1988.

88A4745

Mancata conversione del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 417, recante: «Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in maria di agevolazioni tributarie».

Il decreto-legge 27 settembre 1988, n. 417, recante: «Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 29 settembre 1988.

88A4746

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Genova.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1988, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Genova:

portabagagli operanti nei recinti ferroviari delle stazioni F.S. della provincia di Genova: 43ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili.

88A4713

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale di Napoli per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1988 il signor Gatta Ludovico, maresciallo capo del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali in servizio presso il coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato di Napoli, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale di Napoli, in sostituzione del brigadiere forestale Falivena Giovanni.

88A4714

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale di Padova per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1988 il dott. De Nicolò Flavio, ispettore del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali), in servizio presso il coordinamento distrettuale del Corpo forestale dello Stato di Auronzo (Belluno), è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale di Padova, in sostituzione del dott. Renato Poggiali.

88A4715

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale di Perugia per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1988 il dott. Mario Vittorio Parlati, sperimentatore in servizio presso l'Istituto sperimentale dell'olivicoltura - sezione operativa di Spoleto, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale di Perugia, in sostituzione della signora Giovanna Piccirilli.

88A4716

REGIONE LIGURIA

Autorizzazione all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale «Madonna della Guardia»

Con deliberazione della giunta regionale n. 4874 del 6 ottobre 1988 la «Fonti Madonna della Guardia» della Fonti Madonna della Guardia S.p.a., con sede legale e stabilimento di produzione in Ceranesi (Genova), è stata autorizzata all'aggiornamento delle etichette che dovranno riportare le seguenti indicazioni: «l'acqua oligominerale Madonna della Guardia può avere effetti diuretici, stimola la digestione ed è indicata per le diete povere di sodio».

88A4717

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile nel comune catastale di Nago Torbole

Con deliberazione n. 12343 di data 14 ottobre 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 1683 in comune catastale di Nago Torbole, dal demanio al patrimonio provinciale.

88A4718

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ...... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189